

COVID-19

#IORESTOACASA

**DECRETO CURA ITALIA**

---

LE MISURE DI **WELFARE**

## REDDITO DI CITTADINANZA, NASPI E DISCOLL. SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDIZIONALITA'

**FINO AL 17 MAGGIO** sono sospese le misure di condizionalità e i termini collegati al godimento di determinati strumenti di sostegno al reddito:

- a) **REDDITO DI CITTADINANZA:** sospesi gli obblighi di partecipare a corsi di formazione e di orientamento, di sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, di accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue.
- b) **NASPI E DI DISCOLL:** sospesa la regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti.

**Le relative indennità non verranno interrotte**

## CHIUSURA DEI CENTRI DIURNI E MISURE COMPENSATIVE ANCHE DOMICILIARI

**FINO AL 13 APRILE** sono sospese le attività di tutti i **CENTRI SEMI RESIDENZIALI** a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità e i centri diurni per anziani non autosufficienti.

### INTERVENTI A CARATTERE INDIFFERIBILE

Anche se la gran parte sono strutture socio-sanitarie gestite dagli enti locali è affidato all'**AZIENDA SANITARIA LOCALE** la possibilità, d'accordo con gli enti gestori dei centri diurni di attivare **INTERVENTI INDIFFERIBILI** in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, quando la tipologia delle prestazioni e l'organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento. La valutazione della non differibilità dell'intervento non viene ulteriormente definita e viene lasciata all'Azienda sanitaria locale.

### ASSENZE DALLE ATTIVITÀ DEI CENTRI

Per la durata dell'emergenza, le assenze dalle attività dei centri, indipendentemente dal loro numero non andranno conteggiate e **NON COSTITUISCONO MOTIVO DI PERDITA DEL DIRITTO DI FREQUENZA**



## PRESTAZIONI INDIVIDUALI DOMICILIARI

Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici delle attività socio-sanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità le **PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI POSSONO FORNIRE PRESTAZIONI IN FORME INDIVIDUALI DOMICILIARI O A DISTANZA** avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto.

### MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI “NUOVI” SERVIZI

I servizi si possono svolgere secondo **PRIORITÀ INDIVIDUATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE**, tramite **COPROGETTAZIONI CON GLI ENTI GESTORI**, impiegando gli stessi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.

**CRITICITA':** considerato che molte strutture socio-sanitarie sono gestite dagli enti locali si pongono problemi per la trasformazione delle prestazioni semiresidenziali per disabili e per anziani in prestazioni domiciliari poiché lo stesso decreto affida alla ASL e non ai Comuni la previsione di prestazioni domiciliari limitata, tra l'altro, alle attività indifferibili.

## PRESTAZIONI INDIVIDUALI DOMICILIARI

### PAGAMENTO DEI GESTORI PRIVATI

Durante la sospensione dei servizi, le **PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SONO AUTORIZZATE AL PAGAMENTO DEI GESTORI PRIVATI** dei servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo. **LE PRESTAZIONI CONVERTITE IN ALTRA FORMA**, previo accordo tra le parti, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e **SUBORDINATAMENTE ALLA VERIFICA DELL'EFFETTIVO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI**. È inoltre stabilita la corresponsione di **UN'ULTERIORE QUOTA** da sommare alla quota parte dell'importo dovuto per l'effettivo svolgimento dei servizi da riconoscere in favore dei soggetti affidatari dei servizi. Si avrà quindi una corresponsione complessiva di entità pari all'importo già previsto, scontando dalla cifra le eventuali minori entrate di bilancio connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso. In pratica i **COMUNI** dovranno erogare le somme previste in bilancio e non spese per la sospensione dei servizi semiresidenziali e dell'assistenza educativa scolastica ai soggetti gestori senza che ci sia alcuna prestazione di servizi. Il comune dovrà solo verificare che gli affidatari siano pronti a riprendere le attività delle strutture attualmente bloccate.

**CRITICITÀ:** La ratio della disposizione pare essere quella di incentivare l'attivazione dei servizi individuali domiciliari alternativi ai servizi semiresidenziali "costringendo" i comuni di disporre comunque delle loro previsioni di bilancio se non attivano servizi domiciliari di pari valore economico. Tuttavia i Comuni sono impossibilitati a realizzare i servizi domiciliari alternativi senza la decisione della ASL. Risulta quindi non legittimo sottrarre ai Comuni delle risorse per non averle investite in servizi domiciliari la cui attivazione spetta alla ASL che non le ha assunte. Si spera che la legge di conversione corregga tale contraddizione.



## BONUS BABY-SITTING COVID-19

**BONUS DI 600 EURO** per l'acquisto di servizi di baby-sitting alternativo ai permessi e congedi-Covid-19

### A CHI SPETTA

- a) ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020;
- b) anche in caso di adozione e affidamento preadottivo;
- c) senza limiti di età se figli con handicap grave, e iscritto a scuola o ospitato in centri diurni

**COME È EROGATO:** mediante libretto famiglia

**BONUS 1000 EURO** per lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato:

- a) Medici e infermieri;
- b) Tecnici di laboratorio biomedico, Tecnici di radiologia medica e Operatori socio-sanitari;
- c) Personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

## BONUS BABY-SITTING COVID-19

### IL BONUS PER SERVIZI DI BABY-SITTING NON È FRUIBILE

- a) se l'altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito;
- b) se è stato richiesto il congedo COVID-19, rispetto al quale è alternativo.

### CUMULO

- a) il bonus per servizi di baby-sitting con i giorni di permesso retribuito per legge 104 (6 + 12 per marzo e aprile).
- b) Il bonus per servizi di baby-sitting con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.